

COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 10 del 23/12/2017

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 15/04/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

VISTO

l'articolo 44, 3° comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", per il quale sono sospesi per il periodo di 12 – dodici – mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, per i Comuni di cui all'allegato 1, e dalla data di entrata in vigore del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato n. 2, tutti i termini, anche scaduti, a carico Comuni stessi, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo stesso unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni;

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.11.2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2017, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 e per gli altri adempimenti contabili da parte dei Comuni colpiti dal sisma del 2016, compresi negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

RILEVATO

che il Comune di Pieve Torina fa parte dei Comuni di cui all'Allegato 1 al richiamato decreto legge 189/2016 e pertanto beneficia della sospensione dei termini.

In data 23/12/2017 è stata sottoposta al Revisore dei Conti, per la presentazione al Consiglio Comunale nella seduta del 30 dicembre 2017, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone

1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) *per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore prende atto che alla proposta delibera sono allegati i seguenti documenti

- a. la relazione del responsabile del settore economico finanziario;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dal responsabile del settore economico finanziario,
- c. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- d. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

Il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2016, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs 175/2016.

Il Revisore procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

		ATTUALE	VARIAZIONE IN %	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	885.208,98	3.207,69	888.416,67
2	Trasferimenti correnti	6.289.312,42	589.903,82	6.879.216,24
3	Entrate extratributarie	495.306,37	54.660,68	549.967,05
4	Entrate in conto capitale			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6	Accensione prestiti			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.524.500,00	102.291,04	1.626.791,04
TOT		9.194.327,77	-	9.194.327,77
	totale generale delle entrate	9.194.327,77	750.063,23	9.944.391,00

	Disavanzo di amministrazione	-	-	-
1	Spese correnti	7.901.540,09	647.772,19	8.549.312,28
2	Spese in conto capitale			
3	Spese per incremento di attività finanziarie			
4	Rimborso di prestiti			
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere			
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.524.500,00	102.291,04	1.626.791,04
	totale generale delle spese	9.426.040,09	750.063,23	10.176.103,32

TITOLO	ANNUALITA' 2017 CASSA			
		BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA			
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.579.120,50	3.207,69	1.582.328,10
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	7.343.452,76	589.903,82	7.933.356,58
3	<i>Entrate extratributarie</i>	985.271,49	54.660,68	1.039.932,17
4	<i>Entrate in conto capitale</i>			
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
6	<i>Accensione prestiti</i>			
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.554.466,09	102.291,04	1.656.757,13
totale		11.462.310,84	750.063,23	12.212.373,98
	totale generale delle entrate	11.462.310,84	750.063,23	12.212.373,98
1	<i>Spese correnti</i>	9.177.157,04	647.772,19	9.824.929,23
2	<i>Spese in conto capitale</i>			
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			
4	<i>Rimborso di prestiti</i>			
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>			
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.569.099,16	102.291,04	1.671.390,20
	totale generale delle entrate	10.746.256,20	750.063,23	11.496.319,43
	SALDO DI CASSA	716.054,64	-	716.054,55

Le variazioni sono così riassunte:

2017	VARIAZIONE N. 4	
Minori spese (programmi)	257.238,10	
Minore FPV spesa (programmi)	-	
Maggiori entrate (tipologie)	763.863,23	
Avanzo di amministrazione		
TOTALE POSITIVI	1.021.101,33	
Minori entrate (tipologie)	13.800,00	
Maggiori spese (programmi)	1.007.301,33	
Maggiore FPV spesa (programmi)	-	
TOTALE NEGATIVI	1.021.101,33	
2018		
FPV entrata	-	-
Minori spese (programmi)	-	-
Minore FPV spesa (programmi)	-	-
Maggiori entrate (tipologie)	-	-
Avanzo di amministrazione	-	-
TOTALE POSITIVI	-	-
Minori entrate (tipologie)	-	-
Maggiori spese (programmi)	-	-
Maggiore FPV spesa (programmi)	-	-
TOTALE NEGATIVI	-	-
2019		
FPV entrata	-	-
Minori spese (programmi)	-	-
Minore FPV spesa (programmi)	-	-
Maggiori entrate (tipologie)	-	-
Avanzo di amministrazione	-	-
TOTALE POSITIVI	-	-
Minori entrate (tipologie)	-	-
Maggiori spese (programmi)	-	-
Maggiore FPV spesa (programmi)	-	-
TOTALE NEGATIVI	-	-

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30/06/2017.;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposte.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI

Francesco Launo,